



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) Dott. Giovanni D'Antoni | Presidente |
| 2) Dott.ssa Daniela Pellingra | Consigliere |
| 3) Dott.ssa Donatella Draetta | Consigliere rel. |

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 619/2023 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado

da

DAIDONE DARIO LETTERIO (c.f. DDNDLT64L04C351Y), rappresentato e difeso dall'Avvocato **AGATINO CARIOLA** - pec agatino.cariola@pec.ordineavvocaticatania.it

appellante

contro

NICOTRA CARMELO (c.f. NCTCML80E22C351M), rappresentato e difeso dall'Avvocato **PAOLO STARVAGGI** - pec avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it

appellato e appellante incidentale

e nei confronti di

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA, in persona del Presidente p.t.;

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente p.t.;

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA della Regione siciliana, in persona dell'Assessore pro tempore;

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI CATANIA, in persona del Prefetto pro tempore;

COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE DELLA PROVINCIA DI CATANIA presso il Tribunale di Catania, in persona del l.r.p.t.;

COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE REGIONALE presso il Tribunale di Catania, in persona del l.r.p.t.;



COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE REGIONALE presso la Corte di Appello di
Palermo, in persona del l.r.p.t.;

appellati non costituiti

e di

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

interveniente necessario

oggetto: appello ex art. 22 D.Lgs. n. 150/2011.

Conclusioni per l'appellante

si chiede che l'adita Corte in riforma dell'impugnata ordinanza Tribunale Palermo, I, 28-29 marzo 2023, adottata nel giudizio iscritto al rg n. 15523/2022, ed in accoglimento del presente appello respinga il ricorso proposto in primo grado da Carmelo Nicotra e confermi la proclamazione dell'avv. Dario Letterio Daidone a deputato dell'Assemblea regionale siciliana. Chiede ancora che sia rigettato perché inammissibile ed infondato l'appello incidentale proposto dal sig. Carmelo Nicotra. Con vittoria di spese per il primo ed il secondo grado di giudizio.

Conclusioni per l'appellato

Che codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento delle difese di cui al punto 1 e comunque stante l'assoluta infondatezza ed inammissibilità, rigetti l'appello dell'On. Dario Letterio Daidone, confermando l'ineleggibilità dell'On. Dario Letterio Daidone, per violazione dell'art. 8 comma 1 let d), nonché dell'art. 10, comma 1 lett. f) e dell'art. 10 co. 1° lett. b) e lett. e), della legge regionale n. 29 del 20 marzo 1951, con specifico riferimento alle tardive dimissioni da Consigliere d'Amministrazione dell'IrfisFIN Sicilia S.p.a.

- Che, in ogni caso, codesta Ecc.ma Corte d'Appello, accolga, in relazione al punto 2 del presente atto, l'appello incidentale, dichiarando l'On. Dario Letterio Daidone ineleggibile per violazione dell'art. 8 comma 1 let d) e lettera l) nonché dell'art. 10 comma 1, lett. f, della l.r. n. 29 del 20 marzo 1951, con specifico riferimento alla posizione di parte appellante quale Responsabile del Dipartimento Ufficio legale del policlinico Rodolico di Catania;

- che, altresì, codesta Ecc.ma Corte d'Appello, accolga, in relazione al punto 3 del presente atto, l'appello incidentale dichiarando l'On. Dario Letterio Daidone ineleggibile per violazione della legge regionale n. 4 del 15 gennaio 2014, art. 1, comma 1 bis che ha modificato l'art. 10 comma 1 della l.r. n. 29/51, introducendo l'1-bis, con specifico riferimento alla posizione di parte appellante quale Responsabile del Dipartimento Ufficio legale del policlinico Rodolico di Catania;

- che, infine, codesta Ecc.ma Corte d'Appello, per le motivazioni di cui al punto 1, 2 e 3, eventualmente in accoglimento dell'appello incidentale, confermi la statuizione di decadenza



dell'On.le Daidone e disponga la surrogazione dell'On. Dario Letterio Daidone in favore di Carmelo Nicotra anche alla luce della convocazione della seduta del 4 aprile 2023 (doc. n. A);
Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.

Conclusioni per il P.G.

Chiede il rigetto dell'appello.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa nei giorni 28/29 marzo 2023, il Tribunale di Palermo, in accoglimento del ricorso proposto da Carmelo NICOTRA, ha dichiarato l'ineleggibilità di Dario Letterio DAIDONE alla carica di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana in relazione alle elezioni svoltesi in data 25 settembre 2022 e lo ha dichiarato decaduto, disponendo la surrogazione del primo dei non eletti della stessa lista.

2. Il Tribunale ha quindi compensato per metà le spese di lite e condannato alla rifusione della restante parte l'odierno appellante.

3. Il Tribunale ha innanzi tutto ritenuto l'infondatezza della lamentata violazione dell'art. 10, comma 1, lett. f) e c. 1 bis nonché dell'art. 8, comma 1, lett. d), della L.R. n. 29 del 20 marzo 1951, in relazione alla posizione di dirigente amministrativo del Policlinico di Catania rivestita dall'originario resistente, in ragione dell'applicabilità al caso di specie della norma speciale di cui all'art. 8, comma 1, lett. l), della L.R. n. 29/1951, norma speciale di stretta interpretazione dettata dal Legislatore regionale in relazione ai Policlinici Universitari, che sancisce l'ineleggibilità del solo direttore generale e dei direttori amministrativi e sanitari e non già dei semplici dirigenti, sanitari o amministrativi.

4. Ha invece ritenuto fondato il ricorso nella parte in cui era stata denunciata l'ineleggibilità dell'odierno appellante in relazione all'incarico di componente del consiglio di amministrazione dell'IRFIS-FINSICILIA S.P.A., ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e) e f), della L.R. n. 29/1951, per avere l'appellante presentato le dimissioni oltre il termine – previsto dall'art. 10 bis L.R. cit. - di dieci giorni decorrenti dal 10 agosto 2022, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

5. Il Giudice di primo grado, osservato che l'originario resistente si era dimesso con atto del 26 luglio 2022, ha rilevato che questo era stato iscritto nel Registro delle Imprese solo il successivo 24 agosto 2022, ovvero oltre il termine di cui all'art. 10 bis cit. (scadente il 20 agosto). Al riguardo, ha ritenuto necessaria l'iscrizione delle dimissioni nel registro delle imprese (art. 2385, comma 3, c.c.) ai fini della loro opponibilità ai terzi (art. 2193 c.c.), e ha osservato che il resistente – il quale non aveva provato che l'elettorato avesse conosciuto *aliunde* le sue dimissioni - non potesse giovare della



addotta imputabilità del ritardo al funzionario addetto al registro delle imprese, tenuto conto che l'art. 2189, comma 1, c.c. consente all'interessato di chiedere l'iscrizione personalmente, mentre nel caso di specie, la richiesta era stata presentata soltanto dal Notaio.


6. Avverso la predetta decisione, ha interposto gravame il DAIDONE che con citazione notificata il 3 aprile 2023, depositata in pari data, ne ha chiesto la riforma con conseguente rigetto del ricorso proposto da CARMELO NICOTRA.

7. Ha invero dedotto l'appellante l'erroneità della decisione per non avere il Tribunale tenuto adeguato conto del fatto che lo stesso si era dimesso dalla carica di Consigliere di amministrazione della società IRFIS – FINSICILIA SPA – ove peraltro non aveva alcuna delega - il 26 luglio 2022 e che già il 2 agosto 2022 il Notaio aveva depositato presso la Camera di Commercio la variazione del CdA e il successivo 3 agosto la società aveva pubblicato sul proprio sito istituzionale la predetta cessazione dall'incarico in adempimento di quanto prescritto dal D.Lgs n. 33/2013.

8. Più in particolare, l'appellante ha lamentato che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto applicabile alla fattispecie sia la lett. f) che la lett. e) dell'art. 10, L.R. n. 29/1951, senza tener conto del fatto che l'IRFIS FINSICILIA SPA è una società e non già un istituto o un ente e che, quindi, al caso di specie poteva trovare applicazione esclusivamente la lett. e), che sancisce l'ineleggibilità dei "legali rappresentanti" e dei "dirigenti" e, quindi, non dei consiglieri di amministrazione, che non possono qualificarsi "dirigenti", pena l'applicazione analogica o comunque estensiva della norma, in violazione del principio costituzionale della tassatività delle ipotesi di ineleggibilità, posto a tutela del diritto all'elettorato passivo di cui all'art. 51 Cost.

9. Ancora l'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione per avere il Tribunale ritenuto necessaria, ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità, oltre le dimissioni, anche l'iscrizione delle stesse nel registro delle imprese, e tanto in violazione dell'art. 10 *bis* cit. che invece testualmente richiede le sole dimissioni, purchè con data e ora certa. L'erroneità della suddetta interpretazione emergerebbe, ha argomentato l'appellante, dall'impossibilità di assoggettare a iscrizione la cessazione dalla carica per collocamento in aspettativa e per "altra causa", ipotesi pur tuttavia previste dalla norma, quali casi di rimozione della causa di ineleggibilità, al pari delle dimissioni.

10. L'appellante ha ulteriormente dedotto che ai sensi dell'art. 2385 c.c. l'amministratore che rinuncia deve darne comunicazione scritta al CdA e al presidente del Collegio Sindacale - organo sociale quest'ultimo onerato di provvedere alla variazione societaria nel registro delle imprese - e che la rinuncia è atto unilaterale recettizio, efficace quindi fin dal momento della sua ricezione da parte dei destinatari (art. 1344 e 1355 c.c.), ossia il CdA e il Presidente del Collegio Sindacale. Ha dedotto, quindi, che l'iscrizione in parola costituisce adempimento pubblicitario con efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, che il Consigliere dimissionario è privo di legittimazione a richiedere la



predetta iscrizione non avendo più alcun ruolo all'interno della società e che la disposizione di cui all'art. 2189 c.c. fa espressamente riferimento all'"interessato", ossia appunto l'organo sociale predetto e non già l'ex amministratore divenuto ormai *quisque de populo*, tanto che all'omesso adempimento conseguono le sanzioni di cui all'art. 1390 e 1394 c.c.

In ogni caso, ha infine dedotto, nel caso di specie la segnalazione era stata fatta dal Notaio il 2 agosto 2022, data in cui, ai sensi dell'art. 19, L. n. 241/1990, doveva ritenersi perfezionata la variazione societaria.

11. Più in radice, l'appellante ha eccepito l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 10 *bis* cit. per essersi lo stesso dimesso il 26 luglio 2022 ossia prima dell'allora Presidente della Regione Siciliana, dimessosi solo il successivo 4 agosto 2022, e per avere il Notaio presentato la variazione del CdA il 2 agosto e quindi prima sia delle dimissioni del Presidente della RAS sia della convocazione dei comizi elettorali di cui alla Gazzetta Ufficiale del giorno 8 agosto, cosicché le sue dimissioni non avevano a presupposto "la conclusione anticipata della legislatura" o "lo scioglimento dell'Assemblea Regionale".

12. L'appellante ha poi dedotto l'inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni codicistiche richiamate dal Giudice di prime cure, artt. 2385, c. 3 e 2193 c.c., pensate per regolare le dinamiche di carattere commerciale e societario e non certo la materia elettorale. Ciò che emergerebbe anche dal fatto che i tempi di cui all'art. 10 *bis* cit. (10 giorni) sono incompatibili con quelli dettati dalle norme codicistiche richiamate: ai sensi dell'art. 2385 c.c. la cessazione deve essere iscritta entro trenta giorni e ai sensi dell'art. 2189 c.c. le iscrizioni sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato ma nei tempi di cui all'art. 2 L. n. 241/1990, ossia trenta giorni. Infine, l'appellante ha dedotto l'inapplicabilità alla fattispecie della norma di cui all'art. 2193 c.c. secondo cui i fatti per i quali è prescritta l'iscrizione non sono opponibili ai terzi da chi è obbligato a chiedere l'iscrizione, salvo la prova della conoscenza dei terzi *aliunde* acquisita.

13. Ancora, l'appellante ha censurato la decisione per aver ritenuto che sullo stesso gravasse l'onere di provare la cessazione delle funzioni nel termine di dieci giorni dalla indizione dei comizi elettorali, mentre gravava sul ricorrente provare l'esercizio delle funzioni incompatibili nel predetto periodo e tanto sia ai sensi dell'art. 2697 c.c. sia perché altrimenti l'appellante sarebbe stato gravato di una prova negativa consistente nella dimostrazione di non aver esercitato le funzioni.

14. Del resto, ha ulteriormente rappresentato, l'IRFIS già il 3 agosto 2022 aveva pubblicato sul sito istituzionale, tra i nominativi degli amministratori cessati, proprio il suo.

15. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 26 aprile 2023 si è costituito Carmelo NICOTRA, che ha contestualmente proposto appello incidentale.




16. Questi ha innanzi tutto lamentato che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto non identificabile il primo dei non eletti ai fini della surroga, nonostante la documentazione depositata e in particolare l'estratto dei voti dei candidati della lista nella circoscrizione di Catania e il *link* al report di tutti i voti. L'appellante incidentale, a supporto della domanda di surroga, ha depositato inoltre il verbale di convocazione della 33° seduta dell'A.R.S.

17. Ha poi dedotto che fin dall'inizio del primo grado di giudizio aveva contestato l'esistenza delle dimissioni, mai prodotte in atti, ma solo genericamente riferite in una attestazione, questa sì in atti, priva di valore giuridico, al pari della comunicazione del Notaio del 2 agosto 2022, ove non si specificava il tipo di dimissioni, la decorrenza e la natura delle stesse (se per esempio sottoposte a condizione). Ha eccepito l'appellato che le dimissioni in parola non emergevano affatto dal sito della società IRFIS, nel quale anzi l'appellante risultava ancora in carica al momento delle elezioni e che il presupposto della "formale presentazione delle dimissioni" di cui all'art. 10, c. 2, L.R. n. 29/1951 cit. doveva ritenersi integrato soltanto a seguito della iscrizione nel registro delle imprese prescritta dall'art. 2193 c.c., mentre la pubblicazione sul sito poteva rilevare esclusivamente ai sensi dell'art. 2630 c.c., né un atto di data certa ex art. 2704 c.c. avrebbe potuto - ove presente - supplire alla formalità in parola, avente funzione di informativa generale.

18. Con l'appello incidentale il NICOTRA ha impugnato la decisione di prime cure nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto non applicabile all'appellante, in relazione alla sua posizione di Responsabile del Dipartimento Ufficio Legale del Policlinico Rodolico di Catania, la norma di cui all'art. 10, c. 1 lett f) e quella di cui all'art. 8 c. 1 lett d), L. R. n. 29 cit. affermando l'applicabilità della sola norma speciale di cui all'art. 8, c. 1 lett. L) - introdotta dal D.Lgs n. 502/1992 e all'epoca unica causa di incompatibilità - fornendo così un'interpretazione che tradiva le intenzioni del Legislatore che nel tempo aveva voluto estendere ed ampliare le ipotesi di incompatibilità anche in ambito sanitario, tenuto conto della particolare delicatezza del settore, sia attraverso l'introduzione nel 2007 con la L.R. n. 22 dell'art. 8, c. 1 lett d), sia nel 2014 con l'introduzione dell'art. 10, c. 1 lett f).

19. Risulterebbe in altri termini contrario alla *ratio* della disciplina complessivamente considerata ritenere che nel comparto sanitario le cause di ineleggibilità siano limitate al D.G. al direttore sanitario e a quello amministrativo e non quindi anche alle ulteriori posizioni apicali, come invece previsto per le altre amministrazioni regionali.

20. Ha argomentato l'appellante incidentale che il ruolo rivestito al momento dell'elezione dall'appellante principale rientrava nell'ambito di applicazione di entrambe le norme citate, tenuto conto da un lato del ruolo di vertice assegnato a quest'ultimo che godeva di ampie deleghe di funzione conferite dal D.G. per l'adempimento dei poteri gestori allo stesso assegnati e, dall'altro, del potere di controllo e vigilanza esercitato dalla R.A.S. sull'Azienda universitaria.



21. Infine, ha lamentato l'omessa pronuncia sulla lamentata violazione dell'art. 10, c. 1 bis, introdotto dalla L.R. n. 4 del 15 gennaio 2014, art. 1.

22. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo ha chiesto il rigetto dell'appello.


23. All'udienza del 21 settembre 2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini di cui all'art. 392 c.p.c., all'udienza del 14 dicembre 2023, in esito alla quale, udita la discussione orale, il Consigliere istruttore si è riservato di riferire al Collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

24. L'appello merita accoglimento.

Giova innanzi tutto ricordare che ai sensi dell'art. 10, c. 1 lett. e) L.R. n. 29/1951 *non solo eleggibili ... i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa, Ai sensi del successivo c. 2 Le cause di ineleggibilità previste dal presente articolo non sono applicabili a coloro che, in conseguenza di dimissioni od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, almeno novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali.* L'art. 10 bis L.R. cit. prevede poi termini abbreviati in caso di conclusione anticipata della legislatura, avuto riguardo all'evidente inesigibilità di un termine osservabile solo in caso di fisiologico termine della legislatura stessa, disponendo che in tali ipotesi *tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.*


25. Orbene, come chiarito dalla S.C. con la sentenza n. 27832 del 2011, l'art. 8 della L. n. 29 cit. prevede espressamente che *3. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1, dalla formale presentazione delle dimissioni; e negli altri casi dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.* <<... la prova di detta cessazione - il cui onere incombe certamente sul candidato alla carica elettiva astrattamente ineleggibile - può emergere, secondo le circostanze del caso concreto, non soltanto dagli elementi formali attestanti la cessazione dalla carica che inibisce l'eleggibilità, **ma anche da altri elementi probatori che supportino e/o integrino un titolo formale insufficiente od incerto (ad esempio, dimissioni dalla carica non ancora accettate), dalla complessiva considerazione dei quali risulti comunque che tale cessazione si è effettivamente verificata**>>. Ciò, in conformità alla stessa *ratio* delle cause di ineleggibilità, le quali mirano - com'è noto - a prevenire effetti distortivi quanto alla parità di



condizioni tra i vari candidati, in ragione del fatto che il soggetto non eleggibile - avvalendosi della particolare carica che ricopre - può influenzare a suo favore il corpo elettorale. A siffatta interpretazione della disposizione in esame, che privilegia **l'integrazione tra elementi probatori formali e sostanziali**, conducono sia, come già sottolineato, lo stesso tenore della disposizione medesima, sia - e soprattutto - le concorrenti considerazioni che: il diritto di elettorato passivo, riconosciuto e garantito a tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza dall'art. 51 Cost., comma 1, è diritto politico fondamentale connotato dai caratteri dell'invulnerabilità (cfr., *ex plurimis*, le sentenze della Corte costituzionale nn. 235 del 1988 e 141 del 1996); le restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, e ciò in base alla regola della necessità e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione (Corte costituzionale, sentenza n. 141 del 1996 cit., n. 3. del Considerato in diritto); è principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale quello secondo il quale la eleggibilità costituisce la regola, mentre la ineleggibilità rappresenta una eccezione; sicché le norme che disciplinano quest'ultima sono di stretta interpretazione (cfr., *ex plurimis*, Corte costituzionale, sentenza n. 283 del 2010, n. 7 del Considerato in diritto), nel senso che esse devono contenersi entro i limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 141 del 1996 cit., *ibidem*), entro i limiti cioè di una stretta strumentalità rispetto all'obiettivo perseguito" (così Cass. n. 27832/2011, ripresa anche da Cass. n. 4227/2021).

26. Orbene, nel caso di specie l'odierno appellante ha inteso provare l'effettiva cessazione dalla carica di componente del consiglio di amministrazione della società IRFIS spa attraverso la produzione in giudizio della distinta del 2 agosto 2022, con la quale il Notaio della società, Laura Porcelli, ha chiesto alla Camera di Commercio la modifica per cessazione di amministratori (cod. A07) indicando il 26 luglio 2022 quale data dell'atto e di "modifica/cessazione" relativamente alla persona dell'appellante, indicato nominativamente; della visura camerale estratta il 21 dicembre 2022 dalla quale emerge che con prot. 60538/2022 del 2 agosto 2022 è stata presentata comunicazione di modifica della società per cessazione dell'amministratore DAIDONE in data 26 luglio 2022, modificazione iscritta il successivo 24 agosto 2022; nonché con dichiarazione del 16 dicembre 2022, con la quale il Segretario del C.d.A. della società ha "attestato" che in data 26 luglio 2022 l'appellante aveva "rassegnato, con effetto immediato, le proprie dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione di Irfis-FinSicilia S.p.A. con dichiarazione resa nel corso dell'Assemblea alla presenza del Socio unico, degli amministratori e dei sindaci che ne hanno preso atto".

27. I documenti prodotti dall'appellante nel giudizio di prime cure, complessivamente considerati, sono senz'altro idonei a provare la cessazione dello stesso dalla carica di componente del C.d.a.



dell'IRFIS spa in data di anteriore al 20 agosto 2022 e, perciò, a ritenere che la causa di ineleggibilità sia stata tempestivamente rimossa.


28. Da un lato, infatti, la distinta depositata il 2 agosto 2022 dal Notaio incaricato dalla Società, Laura Porcelli, presso la Camera di Commercio è documento idoneo a ritenere senz'altro provata la presentazione delle dimissioni da parte dell'appellante in data anteriore, circostanza questa che trova sostanziale conferma negli ulteriori documenti in atti, ossia nella dichiarazione del Segretario del CdA e nel certificato camerale dal quale emerge sia la data di presentazione delle dimissioni (26 luglio 2022), che quella di presentazione della richiesta di modifica dei componenti del CdA (2 agosto 2022) - entrambe anteriori perfino alla data di indizione dei comizi elettorali - che infine quella di registrazione della suddetta modifica (24 agosto 2022).

29. Del resto, ai sensi dell'art. 2385 c.c. la rinuncia all'ufficio comunicata dal consigliere al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale *"ha effetto immediato"*, se - come pacificamente nel caso di specie - rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, mentre l'iscrizione della suddetta modifica nel registro delle imprese è prescritta dall'art. 2193 c.c. ai soli fini dell'opponibilità ai terzi (quali, tipicamente, i creditori della società) e non già ai fini del perfezionamento della fattispecie, non avendo invero la suddetta pubblicità natura costitutiva.

30. Così convenendosi, e seguendo l'ordine logico delle questioni in rilievo, il Tribunale ha ritenuto che la rinuncia alla carica che è all'origine dell'ineleggibilità deve essere documentata con la iscrizione eseguita nel registro delle imprese a norma dell'art. 2193, comma 1 c.c. e che le dimissioni del 26 luglio 2022, oltre essere rassegnate ed accettate, avrebbero dovuto anche essere iscritte nel registro delle imprese, così da divenire opponibili ai terzi ex art. 2193 c.c., non avendo peraltro l'originario convenuto neppure provato che l'elettorato fosse comunque a conoscenza della dedotta cessazione dalla carica.

31. In proposito va tuttavia osservato che disposizione di cui all'art. 2193 c.c. deve essere coordinata con la L.R. n. 29/1951 cit. e in particolare con gli artt. 8 e ss. che, con disposizioni di natura speciale e quindi prevalente rispetto alla disciplina codicistica, fanno riferimento, ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità, all'effettività della cessazione dalle funzioni coniugata all'atto formale delle dimissioni la cui prova è suscettibile di integrazione nelle forme indicate al par. 25.

32. Non può quindi condividersi il giudizio secondo cui le dimissioni avrebbero una rilevanza esclusivamente *"interna"* alla società fino al momento della loro pubblicizzazione sul registro delle imprese *"atteso che i principi, cui si fa così riferimento, dettati in tema di tutela dell'affidamento dei terzi (sulla base dell'apparenza) nei rapporti tra questi e la società, non sono utilmente richiamabili nella diversa materia dell'esercizio del diritto di elettorato passivo e delle correlative cause ostative"* (così Cass. 17 ottobre 2006, n. 22280).




Firmato Da: D'ANTONI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 50d69012acff027a7301efb9fccc2561 - Firmato Da: DRAETTA DONATELLA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 48d5cc1917989cb

33. Il sistema delineato dalla L.R. n. 29/1951 ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità, si caratterizza invero per la necessità di avere riguardo alla **effettiva cessazione** dalla carica, cosicché, come chiarito dalla S.C., non rilevano eventuali irregolarità formali nell'identificazione del destinatario tutte le volte che sia certo che le dimissioni siano state effettivamente e tempestivamente comunicate ai soggetti ai quali la norma richiede siano indirizzate e siano idonee a determinare l'immediata cessazione dalla carica una volta pervenute nella sfera di conoscenza dell'organo avente la rappresentanza del consiglio di amministrazione, come nel caso in cui rimanga in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2385, comma 1, cod. civ. (così Cass. 18 luglio 2008, n. 20055, che ha ritenuto irrilevante la circostanza che le dimissioni fossero state indirizzate al Presidente del CdA anziché al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale; così anche Cass. 17/10/2006, n. 22280 cit.: ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità rileva la tempestività delle dimissioni rassegnate, idonee a determinare l'immediata cessazione dalla carica una volta pervenute nella sfera di conoscenza dell'organo avente la rappresentanza del consiglio di amministrazione, quando ricorra la prima delle due ipotesi contemplate dall'art. 2385 cod. civ.; ancora Cass. 9 luglio 2003, n. 10779: *La Corte di merito si è attenuta, anche per il riferimento al momento di operatività delle dimissioni, alle pronunce di questa Corte n. 2490 del 2000 e n. 6854 del 1997 nelle quali è espresso il principio della integrale applicazione dell'art. 2385 c.c. (l'amministratore di società partecipata dall'ente locale - o dalla Regione - cessa dalla carica, ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità connessa a tale sua carica, al momento in cui gli organi indicati nel primo comma ricevano comunicazione scritta delle dimissioni "se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione o, in caso contrario, la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori"). E da tali pronunce non v'è ragione di discostarsi per il caso di specie.*)

34. Ancora, a differenza di quanto accaduto nel caso deciso dalla S.C. con la cit. sent. n. 9533/2012 - ove le dimissioni erano state ritenute tardive dal Tribunale e uno dei motivi di ricorso in Cassazione ne denunciava l'inefficacia in quanto risultanti da un atto sprovvisto dei requisiti di legge, quale un foglio consegnato al direttore generale della società - nel caso che occupa le dimissioni dell'appellante sono uscite dalla sfera interna della società senz'altro il 2 agosto 2022, con la presentazione da parte del Notaio della richiesta di modifica dell'amministratore alla Camera di Commercio e, quindi, ben prima delle dimissioni dell'allora Presidente della Regione Autonoma e della conseguente indizione dei comizi elettorali.

35. D'altro canto, è innegabile che, diversamente opinando, e cioè ritenendo applicabile alla peculiare fattispecie principi e regole tratte dalla pratica commerciale e societaria, il già breve termine di dieci giorni a disposizione dell'amministratore dimissionario in procinto della candidatura,



risulterebbe incongruamente compresso dal tempo necessario per l'iscrizione dell'evento nel Registro delle Imprese, ovverosia da un'attività in definitiva non rientrante interamente nella disponibilità dell'interessato, e addirittura suscettibile di variabili del tutto casuali e connesse alla coincidenza con festività.

36. Deve invece essere rigettato l'appello incidentale.

Ed invero, come correttamente rilevato dal Tribunale, non sussiste nel caso di specie la denunciata violazione dell'art. 10, comma 1, lett. f) e comma 1 bis nonché dell'art. 8, comma 1, lett. d), della L.R. n. 29 del 20 marzo 1951 in relazione alla posizione di dirigente amministrativo del Policlinico di Catania rivestita dal resistente, dovendosi fare applicazione nel caso di specie della norma speciale di cui all'art. 8, comma 1, lett. l), della L.R. 29/1951, secondo cui non sono eleggibili: "i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende policlinico universitarie esistenti nel territorio della Regione, nonché gli amministratori straordinari delle suddette aziende...", che limita espressamente l'ineleggibilità alle sole cariche di vertice ivi espressamente indicate, tra cui non rientra l'incarico di dirigente amministrativo ricoperto dall'appellante presso il Policlinico Universitario. Né in senso opposto possono rilevare gli atti assunti da quest'ultimo su delega del Direttore generale, trattandosi, come già condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, nel caso di specie, non già di deleghe di funzioni bensì di deleghe relative a "specifici atti" come testualmente indicato nella deliberazione n. 2 del 12 agosto 2020 del Direttore generale, in atti.

37. In riforma della ordinanza resa ex art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Palermo, il ricorso proposto da Carmelo NICOTRA deve quindi essere rigettato.

38. Tenuto conto della oggettiva complessità della materia e delle relative pronunce giurisprudenziali, appare conforme a retto uso di giustizia compensare integralmente le spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Palermo, Prima Sezione civile, respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia, che dichiara, dell'Assemblea Regionale Siciliana, della Presidenza della Regione Siciliana, dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, della Prefettura di Catania, della Commissione Elettorale Centrale Circoscrizionale della Provincia di Catania, della Commissione Elettorale Centrale Regionale presso il Tribunale di Catania e della Commissione Elettorale Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, in riforma dell'ordinanza del 29 marzo 2023 resa dal Tribunale di Palermo, rigetta il ricorso proposto da Carmelo NICOTRA contro Dario Letterio DAIDONE.



Compensa integralmente le spese di lite del doppio grado.

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.

Il Consigliere estensore

Donatella Draetta

Il Presidente

Giovanni D'Antoni

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dott. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dott.ssa Donatella Draetta

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PALERMO IL 22.02.2024

Il Direttore

Dott.ssa Antonella Militello

Militello

